



Decreto Dirigenziale n. 168 del 09/10/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 3 - UOD Patrimonio regionale

Oggetto dell'Atto:

SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE DEL PODERE EX E.R.S.A.C. N. 822 IN COMUNE DI CAPACCIO (SA) A FAVORE DELLA SIG.RA RISTALLO ROSA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) per effetto di quanto stabilito dall'art. 37 della Legge Regionale N. 1 del 19 gennaio 2007 "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Regionale 2007" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - N. 7 del 22 gennaio 2007) l'Ente Regionale Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) veniva soppresso con decorrenza 22/07/2007;
- b) ai sensi del terzo comma del medesimo art. 37 le competenze venivano riassunte direttamente in testa alla Regione che, pertanto, subentrava in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato nonché veniva trasferito alla Regione Campania il relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare con diritti ed oneri relativi, principali e accessori, sia diretti che indiretti;
- c) ai sensi dell'art. 3 L.R. 8/78, facevano carico all'E.R.S.A.C. – già Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria presso l'O.N.C. e poi Ente di Sviluppo – i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria, in forza di quanto previsto dalle norme particolari di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L. 386/76;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'E.R.S.A.C., già Ente di Sviluppo in Campania ed in precedenza Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria presso l'O.N.C., in applicazione delle Leggi n. 230/50 e n. 841/50 e successive modifiche ed integrazioni, assegnò, con patto di riservato dominio, al coltivatore agricolo sig. Ristallo Matteo fu Pasquale, nato ad Albanella (SA) il 06/07/1902, a rogito notar D. Zecca, allora di Vietri sul Mare, del 27 marzo 1957, Rep. N. 26144, registrato a Salerno il 06/04/1957 al n. 2799, e successivo contratto integrativo a rogito del Dott. Rosario Raciti, delegato quale Ufficiale Rogante dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, del 9 ottobre 1963, Rep. n. 1794, registrato a Napoli il 25 ottobre 1963 al n. 9411, un appezzamento di terreno contraddistinto come Podere n. 822, compreso fabbricato rurale ed annessi colonici, sito in Comune di Capaccio alla Località Scigliati;
- b) con Dichiarazione del Presidente dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania n. 36535, autenticata dal Notaio Pasquale Cammarano in data 28/09/1989, registrata ad Agropoli il 10/10/1989 al n. 331 ed annotata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in data 05/01/1990 ai nn. 629/42, veniva rimosso e cancellato il vincolo del patto di riservato dominio a favore dell'E.R.S.A.C. già Sezione Spaciale per la Riforma Fondiria presso l'O.N.C.;
- c) in data 13/04/1967 decedeva lo stesso sig. Ristallo Matteo;
- d) in caso di morte dell'originario assegnatario in data anteriore alla entrata in vigore della Legge n. 386/1976, il subingresso risulta regolato dall'art. 19 della medesima Legge n. 230/1950 e dall'art. 7 della Legge n. 379/1967;
- e) il Tribunale di Salerno, Seconda Sez. Civ., a seguito di giudizio iscritto al n. 3658/1990 RG, con Decreto pronunciato in data 14/05/2004, tra gli altri nei confronti dell'ex E.R.S.A.C., dichiarava la sig.ra Ristallo Rosa, nata ad Albanella (SA) il 24/02/1934, unica avente diritto al subingresso nell'assegnazione del Podere in questione, perché in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della Legge n. 230/1950;

- f) con Sentenza della Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, n. 268/2006 del 7 marzo 2006, a seguito di reclamo proposto da Ristallo Antonio avverso tale Decreto del 14/05/2004, la stessa Ristallo Rosa veniva confermata quale unica erede avente diritto al subingresso in argomento;
- g) dette Sentenze venivano poi confermate dalla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sez. Civ., la quale, con l'Ordinanza n. 15716/13, dichiarava l'improcedibilità del ricorso per la cancellazione della suddetta Sentenza n. 268/2006 della Corte di Appello di Salerno;
- h) la medesima sig.ra Ristallo Rosa, con istanza acquisita in atti con Prot. n. 2014.0179225 del 13/03/2014, richiedeva di disporre il subingresso a proprio favore nell'assegnazione dell'unità poderale di che trattasi, in ottemperanza alle suddette statuizioni giudiziali;

RITENUTO, per quanto sopra:

- a) di dover procedere a formalizzare il subingresso a favore di Ristallo Rosa nell'assegnazione del Podere n. 822 in argomento, in ottemperanza al sopra citato Decreto del Tribunale di Salerno, Seconda Sez. Civ., del 14/05/2004, come confermato con la Sentenza della Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, n. 268/2006 del 7 marzo 2006, e con l'Ordinanza n. 15716/13 della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sez. Civ.;
- b) di dover adottare, all'uopo, lo schema di Contratto di Subingresso, allegato al presente decreto sotto la lettera "A", per come precedentemente adottato dall'E.R.S.A.C., adeguato alle intervenute disposizioni legislative di soppressione del medesimo Ente e del subentro della Regione Campania nelle competenze e così come ritenuto idoneo dall'Avvocatura Regionale con parere reso in data 28/12/2009 Prot. 2009.1117381;
- c) di porre a carico dell'assegnatario subentrante ogni onere notarile e fiscale connesso e conseguente alla stipula del rogito;

VISTI:

- a. la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011
- b. il Regolamento n. 12/2011
- c. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012
- d. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e s.m. e i.
- e. la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013
- f. il D.P.G.R. n. 215 del 31/10/2013
- g. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- h. il D.P.G.R. n. 400 del 13/11/2013
- i. il D.D. – Dip. 55.15 – n. 299 del 02/04/2014

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. Patrimonio Regionale,

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- 1) di disporre, a favore della sig.ra Ristallo Rosa in premessa generalizzata, il subentro nell'assegnazione del Podere ex Riforma Fondiaria n. 822, sito in Comune di Capaccio (SA), agli

stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto di assegnazione originario a rogito notar D. Zecca, allora di Vietri sul Mare, del 27 marzo 1957, Rep. N. 26144, registrato a Salerno il 06/04/1957 al n. 2799, e nel successivo contratto integrativo a rogito del Dott. Rosario Raciti, delegato quale Ufficiale Rogante dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, del 9 ottobre 1963, Rep. n. 1794, registrato a Napoli il 25 ottobre 1963 al n. 9411;

- 2) di porre a carico dell'assegnatario subentrante tutte le spese notarili, fiscali e comunque connesse e conseguenti all'attuazione del presente atto;
- 3) di approvare lo schema di Contratto di Subingresso, allegato al presente decreto sotto la lettera "A", per come precedentemente adottato dall'E.R.S.A.C., adeguato alle intervenute disposizioni legislative di soppressione del medesimo Ente e del subentro della Regione Campania nelle competenze e così come ritenuto idoneo dall'Avvocatura Regionale con parere reso in data 28/12/2009 Prot. 2009.1117381;
- 4) inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - 4.1 – all'UDCP Segreteria di Giunta (40 03) – per la registrazione e l'archiviazione;
 - 4.2 – alla UOD Bollettino Ufficiale – UDCP Segreteria di Giunta – (40 03 05) - per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
 - 4.3 - all'Assessore per le Risorse Strumentali per opportuna conoscenza.

Avv. Marco Merola